

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni DATEC  
Palazzo federale nord  
3003 Berna

Anticipata per email: [vzv@astra.admin.ch](mailto:vzv@astra.admin.ch)


### Procedura di consultazione concernente la modifica delle ordinanze sull'ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale

Gentili signore,  
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 21 aprile 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio e in allegato vi trasmettiamo il questionario.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

#### Allegato:

- Questionario

#### Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg.ap@ti.ch](mailto:di-sg.ap@ti.ch));
- Sezione della circolazione ([di-sc.direzione@ti.ch](mailto:di-sc.direzione@ti.ch));
- Polizia cantonale ([polizia-segr@polca.ti.ch](mailto:polizia-segr@polca.ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.



## Questionario sulla modifica delle ordinanze sull'ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale per l'attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»

Parere presentato da:

<input checked="" type="checkbox"/> Cantone <input type="checkbox"/> Associazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Altro
Mittente: Consiglio di Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona
<b>Importante:</b> Inviare il parere in formato <b>Word</b> entro il 11 agosto 2021 al seguente indirizzo e-mail: vzv@astra.admin.ch

### A. Attuazione della mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale»

#### Progetto dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (P-OCCS)

1.	<b>Termine di tre giorni lavorativi per inviare all'autorità competente la licenza per allievo conducente o di condurre ritirata dalla polizia</b>				
	Siete d'accordo con l'introduzione di un termine di tre giorni lavorativi per l'invio da parte della polizia della licenza per allievo conducente o di condurre ritirata all'autorità del Cantone di domicilio del titolare (art. 33 cpv. 2 P-OCCS)?				
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente				
	<table border="1"><thead><tr><th>Osservazioni</th><th>Proposta di modifica (testo proposto)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Presumibilmente anche con la nuova base legale saranno numerosi i casi in cui il rapporto di polizia non sarà trasmesso con la licenza di condurre. Per questo motivo nel testo dell'articolo va precisato che la conferma scritta del sequestro deve riportare una seppure breve motivazione.</td><td>“(…). In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro <b>con una breve motivazione</b> e il rapporto di polizia. (...)”</td></tr></tbody></table>	Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)	Presumibilmente anche con la nuova base legale saranno numerosi i casi in cui il rapporto di polizia non sarà trasmesso con la licenza di condurre. Per questo motivo nel testo dell'articolo va precisato che la conferma scritta del sequestro deve riportare una seppure breve motivazione.	“(…). In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro <b>con una breve motivazione</b> e il rapporto di polizia. (...)”
Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)				
Presumibilmente anche con la nuova base legale saranno numerosi i casi in cui il rapporto di polizia non sarà trasmesso con la licenza di condurre. Per questo motivo nel testo dell'articolo va precisato che la conferma scritta del sequestro deve riportare una seppure breve motivazione.	“(…). In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro <b>con una breve motivazione</b> e il rapporto di polizia. (...)”				

<b>2.</b>	<b>Termine di tre giorni lavorativi per inviare all'autorità competente la licenza di circolazione e le targhe ritirate dalla polizia</b>		
	Siete d'accordo con l'obbligo per la polizia di inviare la licenza di circolazione e le targhe ritirate entro tre giorni lavorativi all'autorità del Cantone di stanza del veicolo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS)?		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni		Proposta di modifica (testo proposto)

### Progetto dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (P-OAC)

<b>3.</b>	<b>Termine di dieci giorni lavorativi per emettere una decisione di revoca della licenza dopo il ritiro da parte della polizia</b>		
	Siete d'accordo che, entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della licenza per allievo conducente o di condurre da parte della polizia, le autorità di revoca cantonali debbano almeno disporre la revoca preventiva oppure restituire il documento al titolare (art. 30 cpv. 2 P-OAC)?		
	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni		Proposta di modifica (testo proposto)
	<p>La decisione sulla restituzione provvisoria o la revoca preventiva della licenza di condurre ha un notevole impatto sulla sfera dei diritti della persona interessata, ma è allo stesso tempo molto importante per la sicurezza stradale.</p> <p>Dal momento che gli elementi per la decisione (rapporto di polizia ma soprattutto esito di esami supplementari di sangue e urina) con una certa frequenza non sono a disposizione dell'autorità entro 10 giorni dal sequestro della licenza, la prospettata modifica dell'Ordinanza comporterebbe una diversa impostazione del modo di lavorare delle autorità: mentre oggi una licenza di condurre è restituita solo se i seri dubbi sull'idoneità alla guida (malattie, infermità, dipendenze, carenze caratteriali), che derivano dalla natura del reato commesso e/o dai precedenti dell'interessato, possono essere esclusi, in futuro la restituzione avverrebbe in ogni caso trascorsi i previsti 10 giorni (anche cioè a con-</p>		

	<p>ducenti che potrebbero rappresentare un problema per la sicurezza stradale).</p> <p>Inoltre secondo l'esperienza dell'autorità amministrativa competente, la modifica procedurale proposta non sempre risponde alle esigenze delle persone interessate. Spesso infatti sono esse stesse consapevoli che i requisiti per la misura sono dati e di conseguenza sono pronti a scontare da subito il periodo di revoca. Restituire la licenza di condurre a questo gruppo piuttosto ampio di persone senza interpellarle semplicemente poiché non è possibile una decisione su un'eventuale revoca cautelativa di 10 giorni, non ha senso, né per ragioni di economia procedurale, né da un punto di vista educativo e preventivo.</p> <p>Nel caso il principio venga mantenuto, come soluzione di compromesso proponiamo quindi che la restituzione avvenga solo su richiesta dell'interessato e non in modo automatico e generalizzato.</p>	<p>“Se entro dieci giorni lavorativi dal sequestro da parte della polizia di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre l'autorità cantonale non dispone almeno la revoca preventiva, <b>su richiesta dell'interessato</b> deve restituire al titolare il documento trasmessole.”</p>
--	--	--

<b>4.</b>	<b>Possibilità di rivalutare la revoca preventiva ogni tre mesi</b>		
	Siete d'accordo con l'introduzione della possibilità per le persone cui è stata revocata la licenza per allievo conducente o di condurre a titolo preventivo di richiedere ogni tre mesi all'autorità cantonale competente di riesaminare il caso (art. 30a cpv. 1 e 2 P-OAC)?		
	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	<p>Osservazioni</p> <p>Si tratta di un miglioramento solo apparente della posizione giuridica della persona interessata, in quanto anche con la legge attuale, essa può in ogni momento chiedere la revoca di una misura cautelativa e l'emanazione di una decisione impugnabile (soggetta a una tassa). Di regola la decisione è presa entro un termine nettamente inferiore a 20 giorni.</p> <p>Con la decisione di revoca preventiva l'autorità determina il genere di valutazione dell'idoneità alla guida cui deve sottoporsi l'interessato e a quali condizioni è subordinata la restituzione della sua licenza di condurre. Se la domanda di rivalutazione viene presentata dopo che sono trascorsi tre mesi e le condizioni non sono state soddisfatte, il suo rigetto sotto forma di una nuova decisione di revoca preventiva non comporta particolari problemi per l'autorità amministrativa.</p> <p>Per contro creerebbe grosse difficoltà</p>	<p>Proposta di modifica (testo proposto)</p>	

	<p>all'autorità, l'istituzionalizzazione della possibilità di presentare una domanda di rivalutazione ogni 3 mesi in quanto potrebbe facilmente indurre molte persone interessate, spesso poco avvezze alle questioni legali, a presentare semplicemente una domanda di riesame senza che le condizioni richieste siano realizzate. Il conseguente forte incremento del volume di richieste creerebbe per l'autorità chiamata a decidere un problema rilevante in termini di risorse.</p> <p>Una soluzione a beneficio di una concreta e non solo apparente maggior celerità procedurale nei casi di sequestro e revoca preventiva della licenza di condurre è stata istituzionalizzata con la "Guida idoneità alla guida", adottata dall'assemblea dei soci asa in novembre 2020.</p> <p>La nuova Guida prevede infatti che alle persone alle quali è stata sequestrata la licenza di condurre per un sospetto abuso di alcol (guida in stato di ebbrietà con un tasso da 0,8 a 1,24 mg/l nell'aria espirata oppure da 1,6 a 2,49 per mille nel sangue) o di sostanze stupefacenti (guida sotto l'influsso) è data la possibilità di chiedere la restituzione provvisoria della licenza di condurre e la sospensione della misura di revoca preventiva sino a conoscenza dell'esito dell'accertamento peritale dell'idoneità alla guida <b><u>su semplice presentazione di un certificato del medico curante</u></b> che relativizzi i dubbi sull'idoneità. Questa soluzione già introdotta nella pratica rappresenta un reale miglioramento della posizione giuridica delle persone interessate.</p>	
--	--	--

<b>5.</b>	<b>Termine di 20 giorni lavorativi per emettere una decisione di rivalutazione della revoca preventiva della licenza</b>		
	Siete d'accordo con l'obbligo per le autorità di revoca cantonali di emettere una decisione impugnabile che confermi la validità della revoca preventiva o di restituire il documento al titolare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di rivalutazione (art. 30a cpv. 3 P-OAC)?		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni		Proposta di modifica (testo proposto)

	Solamente nel caso in cui l'art. 30a cpv. 1 e 2 P-OAC dovesse essere introdotto nonostante il nostro avviso contrario espresso alla domanda 4.	
--	--	--

<b>6.</b>	<b>Riservatezza garantita a privati dietro dimostrazione di un interesse degno di protezione in caso di segnalazione di inidoneità alla guida di un'altra persona</b>	
	Siete d'accordo che l'autorità cantonale possa garantire la riservatezza di un privato che intende segnalare i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona solo se questi dimostra il sussistere di un interesse degno di protezione (art. 30b cpv. 1 P-OAC)?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
	Riservati i dubbi sulla costituzionalità di una simile norma a livello di ordinanza (anziché di legge), riteniamo che il nuovo testo rappresenti un chiaro miglioramento rispetto alla situazione attuale.	

**B. Attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»**

**Progetto dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (P-OAC)**

<b>7.</b>	<b>Autorizzazione a guidare concessa agli autisti per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza</b>	
	Siete d'accordo che l'autorità cantonale possa autorizzare le persone che in media conducono un veicolo per oltre la metà dell'orario di lavoro settimanale a guidare per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o di condurre (art. 33 cpv. 5 P-OAC)?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
	La modifica proposta presenta anche degli aspetti problematici legati in particolare a possibili abusi concernenti orari e tragitti autorizzati. Per disincentivare comportamenti non corretti chiediamo vengano esplicitamente previste adeguate sanzioni per infrazioni di questo tipo.	

<b>8.</b>	<b>Condizione per l'autorizzazione alla guida professionale durante il periodo di revoca della licenza: infrazione lieve</b>
-----------	--

	Siete d'accordo che l'autorità cantonale possa autorizzare la guida ai fini dell'esercizio della professione solo se la licenza per allievo conducente o di condurre è stata ritirata per aver commesso un'infrazione lieve e quindi mai in caso di revoca per infrazioni medio-gravi o gravi quali la guida con tasso alcolemico pari o superiore all'0,8 per mille o sotto l'influsso di stupefacenti (art. 33 cpv. 5 lett. a P-OAC)?		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)	
	Solamente nel caso in cui l'art. 33 cpv. 5 P-OAC dovesse essere introdotto nonostante il nostro avviso contrario espresso alla domanda 7.		

<b>9.</b>	<b>Condizione per l'autorizzazione alla guida professionale durante il periodo di revoca della licenza: non più di una revoca negli ultimi cinque anni</b>		
	Siete d'accordo che l'autorità cantonale possa autorizzare la guida ai fini dell'esercizio della professione solo se la licenza per allievo conducente o di condurre non è stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti (art. 33 cpv. 5 lett. c P-OAC)?		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Nessun parere / Non pertinente
	Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)	
	Solamente nel caso in cui l'art. 33 cpv. 5 P-OAC dovesse essere introdotto nonostante il nostro avviso contrario espresso alla domanda 7.		

### C. Altre osservazioni

	<b>Nota:</b> Per eventuali pareri in merito a proposte di modifica non trattate nelle sezioni A o B utilizzare i campi seguenti.	
	<b>P-OCCS / P-OAC</b>	
Atto normativo e articolo	Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)